

CAMERA DEI DEPUTATI

N.96

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (96)

(articolo 15, commi 2, 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154)

Trasmesso alla Presidenza il 8 luglio 2019

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2018, N. 74 RECANTE "RIORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA E PER IL RIORDINO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI NEL SETTORE AGROALIMENTARE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2016, N. 154"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;

VISTO il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12;

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, e, in particolare, l'articolo 15, commi 2 e 7;



VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2019;

VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del....

SULLA PROPOSTA del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Titolo I è sostituita dalla seguente: *"Riordino delle funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura"*;

b) prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

"ART. 01 (Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)

1. Le funzioni già attribuite ad Agecontrol S.p.A. relative all'esecuzione di controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari, sono attribuite al Ministero, che le esercita attraverso SIN S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15-bis.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministero assume il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione dei relativi accordi quadro.

3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni:



- a) indirizzo, monitoraggio, coordinamento, organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN di cui all'articolo 15, fatti salvi i compiti di AGEA di cui all'articolo 3 comma 5 lettere a), b) c), d), ed e);
 - b) definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 9, da rendersi nel termine di venti giorni dalla richiesta;
 - c) esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 5, lettere f) e h), attualmente svolti da Agecontrol S.p.A.;
 - d) aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, attualmente operati da Agecontrol S.p.A.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto al comma 3, lettera a) del presente articolo nonché alla disciplina per il trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'AGEA, fermo restando che le eventuali successive modifiche della dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.”;

c) all'articolo 2, il comma 4 è abrogato;

d) all'articolo 3:

- 1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
- 2) al comma 5, le lettere g), i) e m) sono abrogate;

e) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui al comma 227 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale possono avvalersi dei CAA per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.”;

f) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole *“il regolamento di organizzazione”*, sono inserite le seguenti: *“e il regolamento di contabilità”* e le parole *“è adottato”* sono sostituite dalle seguenti: *“sono adottati”*;

g) all'articolo 15:

- 1) i commi 3 e 4 sono abrogati;
- 2) al comma 6 le parole *“l'Agenzia”* sono sostituite dalle seguenti: *“il Ministero”* e le parole *“al comma 3”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'articolo 01, comma 3, lettera a)”*;

3) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6, il Ministero è titolare esclusivo di tutti i dati e documenti caricati a qualsiasi titolo sul SIAN o comunque raccolti, anche da



suoi fornitori o eventuali terzi aventi causa dal Ministero, nell'ambito delle attività di coordinamento, organizzazione, realizzazione, gestione e sviluppo del SIAN.

6-ter. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali:

a) i fornitori e gli eventuali terzi aventi causa dal Ministero rendono disponibili in via esclusiva al Ministero medesimo i dati raccolti nell'ambito delle attività di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN;

b) è fatto divieto ai fornitori ed eventuali terzi aventi causa dal Ministero di divulgare o, comunque, utilizzare per qualsiasi finalità i dati raccolti nell'ambito delle attività di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN.

6-quater. Resta salva la possibilità per AGEA di accedere al SIAN e di operare sullo stesso al fine di esercitare le funzioni alla stessa attribuite.";

h) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis (Trasformazione della società SIN S.p.A.)

1. La SIN – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura – S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, previa adozione dei necessari provvedimenti e delle modifiche statutarie che ne permettano la qualificazione quale società in house del Ministero può svolgere, nell'ambito delle funzioni attribuite a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 01, le seguenti attività:

a) coordinamento nella progettazione e nello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella pesca, ivi compresa l'implementazione del SIAN;

b) progettazione e sviluppo anche sperimentale di sistemi avanzati per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune e della pesca per il periodo 2021-2027 e per i successivi periodi;

c) ricerca e sviluppo di sistemi innovativi applicati all'agricoltura e alla pesca, anche mediante l'implementazione di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la block chain;

d) supporto tecnico e amministrativo nella gestione e nello sviluppo del SIAN;

e) esecuzione dei controlli di cui all'articolo 01, comma 1;

f) conclusione di accordi con altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, al fine di realizzare una cooperazione finalizzata all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi nell'ambito dell'agricoltura e della pesca, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 può essere in ogni caso effettuato solo una volta espletata da parte di Consip S.p.a. la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e sottoscritti i relativi accordi quadro.

3. Al fine di quanto previsto dai commi 1 e 2, le azioni di SIN S.p.A. detenute da Agea sono trasferite da quest'ultima al Ministero a titolo gratuito."

i) la rubrica del Titolo II è sostituita dalla seguente: *"Soppressione di Agecontrol S.p.A. e successione delle funzioni e dei rapporti in SIN S.p.A.";*

l) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Soppressione di Agecontrol S.p.A. e successione delle funzioni e dei rapporti in SIN S.p.A.)

1. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta gli atti e provvedimenti necessari affinché SIN S.p.A. succeda in via universale in tutti i rapporti



giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.A., ivi inclusi i rapporti di lavoro con il personale dipendente, tutti i beni strumentali, materiali e immateriali, nonché tutte le risorse finanziarie attribuite alla medesima Agecontrol S.p.A..

2. Le dotazioni di bilancio relative ad Agecontrol S.p.A., ivi comprese quelle per la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio in favore del suo personale, sono trasferite in favore di SIN S.p.A. a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con cui si perfeziona la successione universale di cui al comma 1.

3. Dalla data di cui al comma 2, al personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. si applica:

a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente di SIN S.p.A.;

b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in Agecontrol S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge delega n. 154 del 2016 maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente di SIN S.p.A.;

c) un eventuale trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale di SIN S.p.A. e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alla lettera a) e b);

d) il regime previdenziale previsto per il personale di SIN S.p.A..

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 3, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a), comma 5 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.";

m) gli articoli 17, 18 e 19 sono abrogati.

ART. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 non trovano applicazione nei confronti di SIN S.p.A. per l'esercizio successivo a quello in cui si sono perfezionate, anche mediante l'iscrizione presso il registro delle imprese, le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e l).
2. Fino alla sottoscrizione dell'ultimo degli accordi quadro affidati a seguito della procedura di gara di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e al definitivo completamento delle relative operazioni di subentro, il Ministero, tramite SIN S.p.A., garantisce la continuità nella gestione e sviluppo del SIAN. SIN S.p.A. garantisce al Ministero il supporto tecnico e amministrativo nella gestione e sviluppo del SIAN nella fase di transizione e, al termine delle operazioni di subentro delle attività relative all'ultimo accordo quadro sottoscritto, anche prima del perfezionamento delle attività relative alla trasformazione di SIN S.p.A. di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).



3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, le parole "*Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali*" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "*Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*".
4. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. In attuazione del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

